



*Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli*

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante “*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU Serie Generale n° 45 del 23-02-2020);

Visti il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU Serie Generale n° 47 del 25-02-2020) e Direttiva n°1 del 25 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri indirizzate a tutte le Pubbliche Amministrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (GU Serie Generale n° 52 del 01-03-2020)”;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n° 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU n° 53 del 2-3-2020) con riferimento al suo art.10;

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”. (GU Serie Generale n° 55 del 04-03-2020) ”;

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n° 59 del 08-03-2020)*”

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11 “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, che al suo art. 1 dispone rinviarsi d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze comprese nel periodo dal 9 al 22 marzo;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (GU Serie Generale n° 62 del 09-03-2020)” che prevede disposizioni straordinarie di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU Serie Generale n° 70 del 17-03-2020), che al suo Titolo

IV, nonché all'art. 83, “nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare”; evidenzia che “*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*”,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 “*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”, e che “*quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*”

Preso atto che tali previsioni “*si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie*”, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D.Lgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione *ex lege*, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., va estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Considerato che, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo della epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto proprio invito del 27 febbraio 2020 n° 3167 a tutti Presidenti Vice e component a prestare particolare attenzione al rispetto di quanto previsto negli artt. 4 della Ordinanza n° 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania e Direttiva n°1 del 25 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania del 2 marzo 2020, n° 3376 recante prime misure precauzionali inerenti al virus COVID-19, invito ai Presidenti di valutare istanze di rinvio delle parti alle udienze successive al primo maggio 2020;

Visto il proprio Decreto del 5 marzo 2020 inerente le medesime misure precauzionali per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, invito ai Presidenti di valutare istanze di rinvio delle parti e dei componenti alle udienze successive al primo maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, del 5 marzo 2020 n° 4449 con il quale venivano rinviate d'ufficio tutte le controversie fino al giorno 18 marzo 2020;

Visto il proprio Decreto del 5 marzo 2020 inerente le medesime misure precauzionali per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con il quale venivano rinviate d'ufficio tutte le controversie fino al giorno 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, del 9 marzo 2020 n° 4606 con il quale vengono rinviate d'ufficio tutte le udienze comprese nel periodo dal 9 al 22 marzo a data successiva il 22 marzo 2020 ad iniziare dalla prima udienza libera in modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

Visto il proprio Decreto del 10 marzo 2020 n° 3837/2020, inerente le medesime misure precauzionali per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con il quale venivano rinviate d'ufficio tutte le controversie presenti nelle udienze comprese nel periodo dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020 a data utile successiva al primo maggio 2020;

Ritenuto, che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, del D.L. n° 17/2020, per le quali le previsioni di cui sopra non operano “per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i *“procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.”*”, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n° 8/2020 in tema di “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”;

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda *“i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiara l'urgenza;

Rilevato che “per il periodo compreso *tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020* i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli

avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi”;

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n° 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme l'operatività delle due Commissioni Tributarie;

DISPONE

- a) il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020**, con comunicazioni a cura delle competenti segreterie e indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

- b) il rinvio delle udienze comprese nel periodo dal 16 al 30 aprile 2020,**
ove non risulti rinuncia ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D.Lgs 546/92, onde consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, con comunicazioni a cura delle competenti segreterie e indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera successiva a quelle di cui al punto precedente, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;
- c)** che le singole udienze di rinvio, ove fissate nel periodo intercorrente dalla cessazione della sospensione anzi detta fino al 30 settembre 2020, siano fissate, come già illustrato nel precedente proprio decreto n° 3837 del 10 marzo 2020, con scansione oraria, e con previsione di non più di 4 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti;
- d)** che per il periodo temporale sino al 31 luglio 2020, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, d. l. n° 18/2020, si invitano i difensori delle parti a volere preferibilmente concludere mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole riflessioni definitive;
- e)** che per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. L. n° 18/2020, i Presidenti di collegio valutino, all'esito di specifica e motivata istanza di parte avanzata in relazione alla disposizione in questione, previa emanazione del decreto di urgenza, la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza.

- Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione di soli procedimenti cautelari con scansione oraria, e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nel nuovo avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari;
- f) rinviare ad un successivo decreto, all'esito della prevista interlocuzione con i consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l'emanazione delle disposizioni per la tenuta delle udienze alla ripresa dell'attività;
- g) la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Giudici Tributari tutti della C.T.P. di Napoli, al Presidente della C.T.R. Campania, al Dirigente amministrativo della C.T.P. di Napoli, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Di Tributaria, alla Direzione Regionale e Direzioni Provinciali della Agenzia delle Entrate e agli Ordini Professionali.

Napoli, 18 marzo 2020

f.to dr. Francesco SALZANO